



C O M U N E D I T R I N I T A P O L I

(PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria coi i poteri del Consiglio n. 32 del 31-10-2023

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	
ART. 1- FUNZIONE DEL COMUNE — OBIETTIVI	Pag.4
ART. 2 – DESTINATARI	Pag. 5
ART. 3- FINALITÀ DEGLI INTERVENTI	Pag. 5
CAPO II CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
ART. 4- INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	Pag. 6
ART. 5- PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E COMPETENZA ORGANIZZATIVA	Pag. 6
CAPO III INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE	
ART. 6- TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	Pag. 7
ART. 7- NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI	Pag. 7
ART. 8- PRESA IN CARICO E PROGETTUALITÀ	Pag. 8
ART. 9- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI	Pag. 9
ART. 10 INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE	Pag. 10
ART. 11- CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM	Pag. 12
ART. 12- CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	Pag. 14
ART. 13- MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI ULTERIORI ED AGGIUNTIVI	Pag. 16
ART. 14- ULTERIORE MOTIVO DI ESCLUSIONE O REVOCA DALLA PRESTAZIONE PER OMESSE O FALSE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI	Pag. 17
CAPO IV AFFIDO FAMILIARE	
ART. 15- AFFIDO FAMILIARE	Pag. 18
CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI	
ART. 16- PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	Pag. 18
ART. 17- ACCERTAMENTI D'UFFICIO	Pag. 18
ART. 18– PARENTI OBBLIGATI	Pag. 19
ART. 19- SOSPENSIONE E REVOCA DELLE “PRESTAZIONI SOCIALI” E AZIONI	Pag. 19

DI RIVALSA PER IL RECUPERO DEI BENEFICI PERCEPITI INDEBITAMENTE	
ART. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 20
ART. 21- OBBLIGHI DI LEGGE	Pag. 20
ART. 22- RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	Pag. 20
ART. 23- ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	Pag. 21

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a favore di cittadini residenti nel Comune di Trinitapoli, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.- “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” - nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e ss.mm.ii.- “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159” - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 come coordinato e aggiornato.

CAPO I

ART. 1- FUNZIONE DEL COMUNE — OBIETTIVI

1. Il Comune di Trinitapoli, sulla base della legislazione nazionale e regionale (D.Lgs.109/98 e ss.ii.mm., D. Lgs 267/2000, L. 328/2000; L. R. 19/2006 e Regolamento Regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.), con il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, non destinate alla generalità della popolazione e comunque collegate nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari, al fine di:
 - a) tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
 - b) promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione dell'ISEE, ossia dello strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;
 - c) prevenire e/o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Resta, comunque, nella facoltà del Comune stabilire, qualora non sia già previsto da normativa

nazionale o regionale, quali servizi o prestazioni sociali verranno erogati con agevolazioni o riduzioni tariffarie dipendenti dalla situazione economica del richiedente.

3. Il presente regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Trinitapoli e per gli interventi gestiti dal Comune di Trinitapoli. Per i servizi di Ambito “Tavoliere Meridionale” si applicherà il regolamento di Ambito approvato nel V Piano Sociale di Zona .

ART. 2 – DESTINATARI

1. I destinatari delle prestazioni sociali agevolate, di cui al presente regolamento, sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Trinitapoli, che si trovino in una condizione di disagio socio-economico, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Possesso di attestazione ISEE pari o inferiore a € 6.764,88 annui (pensione minima INPS per il 2023, €563,74 mensili moltiplicata per 12 mesi);
 - b) possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, da parte dei cittadini stranieri;
 - c) iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo, qualora per l'accesso si faccia riferimento all'ISEE del nucleo familiare.
2. In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, sono esclusi tutti gli interventi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente fino alla definizione dello stesso.

ART. 3- FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale e del superamento del bisogno espresso, e devono essere attivati come parte di un processo di accompagnamento e di sostegno sociale ai singoli e alle famiglie, laddove l'insufficienza del reddito, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti dei nuclei, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei famigliari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

CAPO II

ART. 4- INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il settore servizi sociali, allegando l'attestazione ISEE in corso di validità.
3. Il richiedente la prestazione sociale, secondo quanto previsto dal predetto DPCM 159/2013 e s.m.i., può produrre l'ISEE ordinario, l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio- sanitaria, l'ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo e l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
4. Il Comune e i soggetti richiedenti e/o destinatari delle “prestazioni sociali” hanno facoltà di richiedere e/o presentare l’ “ISEE corrente”, così come definito all'art. 9 del DPCM 159/2013 e s.m.i., qualora sia intervenuta una loro rilevante variazione della situazione economica, nonostante la validità della dichiarazione precedentemente presentata.

ART. 5- PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E COMPETENZA ORGANIZZATIVA

1. L'istruttoria del procedimento di erogazione di prestazioni sociali agevolate è seguita dal Settore I - Servizio politiche sociali del Comune di Trinitapoli.
2. Per prestazioni sociali agevolate s'intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione o riduzione del corrispettivo/tariffe di determinati servizi comunali.
3. Le prestazioni sociali, oggetto del presente regolamento, sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo destinate dal bilancio di previsione, e sono riservati, in via prioritaria, alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare, che non possono, per particolari ed accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
4. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà prevalentemente temporanee, da realizzarsi di norma all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

CAPO III

ART. 6- TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Gli interventi e i servizi sociali, attuati dal Comune di Trinitapoli per il perseguimento delle finalità di cui all'art 3 e disciplinati dal presente Regolamento, in seguito definiti “prestazioni sociali” ai sensi dell'art. 1 del DPCM 159/2013 e ss. mm. ii. , sono gli interventi economici di assistenza sociale.

ART. 7- NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, gratuità delle prestazioni, tariffe inferiori a quelle massime), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.
2. La presentazione dell'ISEE è condizione vincolante per l'accesso alle prestazioni di cui all'art.6, anche nel caso che la prestazione poi sia erogata in esenzione e/o con la tariffa massima, ossia non può essere attivato un servizio, neppure per controllo sociale, fatti salvi i casi espressamente previsti nel presente regolamento, senza la presentazione dell'ISEE o non può essere data facoltà all'utente di scegliere se corrispondere la tariffa massima per non presentare l'ISEE. Conseguentemente, le istanze di richieste di prestazioni agevolate senza aver allegato l'attestazione ISEE non verranno prese in considerazione.
3. Le agevolazioni concesse per servizi legate all'anno solare, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12 dell'anno in cui è stata concessa la prestazione, fermo restando la situazione economica del nucleo familiare del richiedente. Per l'anno solare successivo il richiedente dovrà presentare una nuova dichiarazione ISEE, presentata dopo il 15 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 1 dell' art. 6, lettere a), deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.
5. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.
6. Poiché l'ISEE corrente vale solo 2 mesi dalla presentazione della sua DSU, si prevede che le prestazioni erogate in base ad esso non necessitano di un nuovo ISEE corrente ogni 2 mesi,ma proseguono sino alla naturale scadenza, salvo obbligo del beneficiario di presentare nuovoISEE se sono intervenute ulteriori variazioni consistenti migliorative.
7. Le disposizioni del presente articolo si ritengono automaticamente aggiornate alle modifiche dei termini

di validità dell'ISEE previste da nuove normative sopraggiunte in vigenza del presente regolamento.

8. In particolare, per accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Valore dell' attestazione ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 6.764,88 annui (pensione minima INPS per il 2023, € 563,74 mensili moltiplicata per 12 mesi);
- b) Patrimonio mobiliare non superiore a € 2.000,00;
- c) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà (RdC fino al 31.12.2023 che verrà sostituito con la Misura di Inclusione Attiva (MIA), REM, Red, Naspi, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e/o regionale, ecc.) di importo mensile superiore a € 600,00 (seicento/00);
- d) Adesione al progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale;
- e) Presentazione della documentazione richiesta attestante la situazione di difficoltà.

ART. 8- PRESA IN CARICO E PROGETTUALITÀ

- 1. Per i soggetti di cui all'art. 2, l'attivazione della prestazione sociale, di cui all'articolo 6, è vincolata alla presa in carico del caso da parte del servizio sociale professionale, sulla base della elaborazione di un progetto, che potrà essere integrato, per quanto possibile, con la rete dei servizi e del privato sociale.
- 2. La presa in carico si articola in tre fasi:
 - a) una fase di valutazione preliminare con la quale il servizio sociale professionale competente provvederà ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, anche attraverso lo strumento della visita domiciliare; questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b) la predisposizione di un progetto individualizzato che preveda un ruolo attivo, ovvero l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di bisogno (il progetto non potrà avere durata superiore a 6 mesi);
 - c) la verifica e la valutazione degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.
- 3. A conclusione del progetto, e comunque trascorsi 6 mesi, la situazione di bisogno dovrà essere rivalutata. Si procederà alla rivalutazione anche prima della conclusione del periodo stabilito qualora

siano mutate le condizioni economiche del beneficiario.

4. In caso di inadempienza rispetto agli eventuali impegni assunti dal richiedente e/o dalla famiglia, come indicati nel progetto individualizzato, la prestazione sociale sarà sospesa o revocata.
5. Per situazioni eccezionali che versano in stato di cronicità motivata, per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità, l'attivazione della prestazione sociale non è vincolata alla predisposizione di una progettualità.

ART. 9- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. Gli interventi economici di assistenza sociale di cui al presente Capo, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili e offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si articolano in:
 - a) Contributi economici ad integrazione del “ minimo vitale”;
 - b) Contributi economici una tantum;
 - c) Contributi economici straordinari;

I contributi di cui alle predette lettere a), b) e c), pur non incompatibili fra di loro, non possono essere concessi per il medesimo arco temporale.

2. All'interno del “Piano di Assistenza Individuale”, qualora sussistano situazioni di rischio di gestione irrazionale del contributo economico e/o situazioni di conflitto familiare, il RUP del Servizio Sociale Professionale, può stabilire di:
 - a) commutare la prestazione economica in servizi alla persona (ad es. fornitura di beni di prima necessità, agevolazioni scolastiche, ecc...), anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati a vario titolo coinvolti nel percorso di aiuto personalizzato (Es. Caritas, Croce Rossa, Parrocchia) con la finalità di una migliore gestione delle risorse presenti e/o messe a disposizione;
 - b) quietanzare il contributo a persona diversa dal soggetto beneficiario, solo se incaricata con provvedimento del Tribunale a garantire il corretto utilizzo del beneficio economico concesso (ad esempio tutore o amministratore di sostegno).

ART. 10 - INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE

1. Le prestazioni sociali per integrazione del minimo vitale sono uno strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una condizione economica tale da non poter provvedere al soddisfacimento delle necessità primarie, quali l'acquisto di beni di prima necessità o la prestazione di servizi di prima necessità (acqua, luce, gas).
2. La concessione della prestazione sociale per l'integrazione al minimo vitale è vincolata, alla elaborazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) con il servizio sociale professionale competente, cui il singolo e/o la famiglia aderiscono attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.
3. Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta, a seguito di avviso pubblico, utilizzando apposita modulistica predisposta dal settore competente. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - ❖ se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
 - ❖ documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
 - ❖ attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - ❖ indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quellocosì definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.
 - ❖ altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
 - ❖ regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
 - ❖ eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
 - ❖ consenso al tentativo del servizio sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.;
 - ❖ eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale professionale competente.

4. Per poter accedere alla prestazione sociale agevolata, l'ISEE del nucleo familiare deve essere pari o inferiore a € 6.764,88 annui (pensione minima INPS per il 2023, € 563,74 mensili moltiplicata per 12 mesi).

COMPONENTI IL NUCLEO	PARAMETRO NUCLEO	MINIMO VITALE ANNUO	MINIMO VITALE MENSILE	ISE CERTIFICAZIONE DELL'UTENTE	IMPORTO MASSIMO EROGABILE
1	1	€ 5.360,00	€ 446,67	Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente	Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato
2	1,57	€ 8.415,20	€ 701,27		
3	2,04	€ 10.934,40	€ 911,20		
4	2,46	€ 13.185,60	€ 1.098,80		
5	2,85	€ 15.276,00	€ 1.273,00		

*** a titolo esemplificativo:**

Presenta l'istanza un nucleo familiare di n. 2 persone con ISE pari a € 6.000,00.

Il contributo sarà calcolato nel seguente modo: minimo vitale annuo (€ 8.415,20) – importo ISE (€ 6.000,00) = € 2.415,20 (importo massimo erogabile annuo).

L'importo erogabile mensile sarà dato dal seguente calcolo: importo massimo erogabile annuo (€ 2.415,20)/ 12= € 201,26.

5. La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale ed i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale.
6. In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza economica di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale che è responsabile del procedimento.
7. Il contributo mensile erogabile sarà dato dalla differenza tra il minimo vitale annuo del nucleo e l'ISE certificato dal soggetto richiedente. Tale contributo non sarà mai superiore a € 500,00 mensili e non potrà mai essere erogato al nucleo un contributo annuo superiore a € 4.000,00, e, ad ogni modo, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.
8. L'ufficio Servizi Sociali può disporre l'erogazione di contributi forfettari inferiori a quelli risultanti dal

calcolo di cui al comma 7, in presenza di trattamenti economici non ricompresi nell'ISEE, in situazioni di cronicità e/o nelle situazioni per le quali si possa presumere l'esistenza di risorse non rilevabili e/o per le quali si renda necessario stimolare i soggetti interessati ad assumere e a portare a compimento gli impegni di cui al "Piano di assistenza individuale".

ART. 11- CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM

1. Per contributo economico una tantum si intendono quelle erogazioni economiche per far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.
2. Costituisce un supporto una tantum di norma non ripetibile nell'arco dello stesso anno solare per lo stesso genere di spesa.
3. La concessione della prestazione sociale una-tantum è vincolata, salvo per i casi di cronicità, alla elaborazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), cui il singolo e/o la famiglia aderiscono attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.
4. Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta, a seguito di avviso pubblico, utilizzando apposita modulistica predisposta dal settore competente. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - ❖ se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. Tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
 - ❖ documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
 - ❖ attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - ❖ indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

- ❖ altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- ❖ regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- ❖ eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- ❖ consenso al tentativo del servizio sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.;
- ❖ eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale professionale competente.

5. Per poter accedere alla prestazione sociale agevolata, l' ISEE del nucleo familiare deve essere pari o inferiore a € 6.764,88 annui (pensione minima INPS per il 2023 € 563,74 mensili- moltiplicata per 12 mesi).

COMPONENTI IL NUCLEO	PARAMETRO NUCLEO	MINIMO VITALE ANNUO	MINIMO VITALE MENSILE	ISE CERTIFICAZIONE DELL'UTENTE	IMPORTO MASSIMO EROGABILE
1	1	€ 5.360,00	€ 446,67	Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente	Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato
2	1,57	€ 8.415,20	€ 701,27		
3	2,04	€ 10.934,40	€ 911,20		
4	2,46	€ 13.185,60	€ 1.098,80		
5	2,85	€ 15.276,00	€ 1.273,00		

*** a titolo esemplificativo:**

Presenta l'istanza un nucleo familiare di n. 2 persone con ISE pari a € 6.000,00.

Il contributo sarà calcolato nel seguente modo: minimo vitale annuo (€ 8.415,20) – importo ISE (€ 6.000,00) = € 2.415,20 (importo massimo erogabile annuo).

L'importo erogabile mensile sarà dato dal seguente calcolo: importo massimo erogabile annuo (€ 2.415,20)/ 12= € 201,26.

6. Il versare del nucleo in una condizione ISEE di livello inferiore a quella prestabilita di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale responsabile del procedimento.

7. Non è previsto il pagamento né il rimborso di tasse e/o tributi.
8. L'importo massimo erogabile a titolo di contributo “una tantum” (inteso come somma dei contributi eventualmente concessi per le diverse tipologie di spesa elencate) non potrà mai essere superiore a €500,00, e, ad ogni modo, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.
9. La prestazione sociale erogata non potrà comunque superare la spesa per cui la medesima è concessa, spesa che dovrà essere adeguatamente documentata.
10. L'erogazione di tali prestazioni sociali è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti più basso rispetto alla prestazione sociale che sarebbe stata erogata dal Comune. In tale ipotesi il Comune può intervenire erogando una prestazione sociale per la differenza.

ART. 12- CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Il contributo economico “straordinario” è un intervento economico rivolto a persone o famiglie residenti nel Comune di Trinitapoli che si trovino ad affrontare situazioni particolari che presentino accertabili caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità non procrastinabili e qualora l'ammontare della spesa imprevista comporti una diminuzione della condizione economica familiare tale da raggiungere la soglia del “Fabbisogno economico minimo” o un livello inferiore.
2. L'erogazione del contributo economico “straordinario” non è ripetibile più di due volte nell'arco di un anno, anche di importo inferiore a quello indicato nella tabella sotto riportata o in rateizzazioni che, cumulate, non superino il massimale fissato, in favore del medesimo soggetto beneficiario, inteso sia come persona singola sia come nucleo familiare.
3. L'importo del contributo viene determinato, in relazione all'ammontare delle spese documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico, alla situazione socio- economica del nucleo familiare rilevata dall'Ufficio Servizi Sociali e alle disponibilità delle risorse di bilancio.
4. L'importo massimo erogabile è stabilito sulla base di una scala di equivalenza che tiene conto del massimale di reddito mensile in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, come meglio esplicitato dalla tabella di seguito riportata:

COMPONENTI IL NUCLEO	PARAMETRO NUCLEO	MINIMO VITALE ANNUO	MINIMO VITALE MENSILE	IMPORTO INTERVENTO STRAORDINARIO **
1	1	€ 5.360,00	€ 446,67	€ 245,66
2	1,57	€ 8.415,20	€ 701,27	€ 295,66
3	2,04	€ 10.934,40	€ 911,20	€ 345,66
4	2,46	€ 13.185,60	€ 1.098,80	€ 395,66
5	2,85	€ 15.276,00	€ 1.273,00	€ 445,66

*importo aggiornato al 2023

** l'importo corrisponde al 55% del minimo vitale; viene maggiorato di € 50,00 per ogni componente in più nel nucleo familiare.

5. La prestazione economica può essere erogata per una delle seguenti tipologie:

- a) Spese sanitarie per l'acquisto di farmaci o prestazioni specialistiche documentate da certificazioni mediche contenenti anche il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto o ricevute fiscali rilasciate dalla farmacia o dall'ASL;
- b) Acquisto materiale scolastico per studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole secondarie di II grado;
- c) Riscaldamento e spese condominiali;
- d) Cumulo arretrati canoni affitto alloggi per coloro che non hanno usufruito del contributo regionale fitti ex L. 431/1998;
- e) Lavori manutenzione straordinaria;
- f) Cumulo bollette utenze acqua, luce, gas;
- g) Installazione impianto riscaldamento, ripristino contratto di fornitura acqua, luce, gas;
- h) Acquisto protesi visive, auricolari, dentarie, materiale igienico-sanitario, purché non fornito o fornito parzialmente dal servizio sanitario nazionale;
- i) Trasporto fuori comune per visite specialistiche;
- j) Spese funerarie di cittadini deceduti, residenti nel Comune di Trinitapoli, i cui familiari si trovino in situazione di indigenza certificata dal Servizio Sociale;
- k) Spese per consentire il rimpatrio o il rientro al comune di residenza a cittadini italiani, stranieri o

apolidi di passaggio o con permesso di soggiorno;

- l) Altre spese non specificatamente indicate nelle tipologie sopra elencate, indispensabili per garantire una minima autonomia personale.

ART. 13- MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI ULTERIORI ED AGGIUNTIVI

1. Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 10,11 e 12 oltre all'ISEE, sono definiti criteri ulteriori di determinazione della condizione economica e/o della valutazione propedeutica all'erogazione della prestazione, inclusa documentazione attestante la sopravvenuta modifica della condizione socio-economica del nucleo familiare, quali:
 - a) il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario di beni mobili registrati non classificabili quali strumenti di lavoro e che non siano essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
 - b) il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario o abbia la nuda proprietà al 100% o l'usufrutto, intero o parziale, di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione);
 - c) possesso di depositi bancari o postali, di titoli di stato (BOT, CCT, etc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, etc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di prestazione sociale o che, se liquidati, consentano di fronteggiare la situazione. Nel caso in cui tali disponibilità finanziarie possano concorrere solo in parte alla risoluzione dello stato di bisogno, la prestazione sociale potrà essere erogata solo a seguito dell'esaurimento di tali disponibilità. Relativamente ai depositi bancari o postali non costituisce motivo di esclusione l'esistenza di deposito la cui giacenza sia di livello molto basso e giustificata dalle esigenze familiari (accredito pensioni, pagamenti bollette, etc.), per un valore al di sotto di € 2.000,00;
 - d) rifiuto, da parte del richiedente la prestazione sociale o di altro soggetto del nucleo, di proposte o soluzioni alternative all'intervento di assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare o ridurre la condizione di disagio;
 - e) il rifiuto, da parte dei soggetti interessati, di condividere con i Servizi Sociali il percorso di aiuto sociale e il mancato rispetto, da parte degli stessi soggetti, degli impegni assunti nell'ambito del "progetto individualizzato", con particolare riferimento a:
 - rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
 - cessazione volontaria di un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo;
 - assunzione di comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;

- f) il nucleo o la singola persona richiedente abbia violato gli impegni assunti con il progetto assistenziale individualizzato collegato ad un precedente intervento di prestazione sociale concordato con il servizio sociale;
 - g) l'interessato non dia il proprio consenso al tentativo del servizio sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.;
 - h) la somma richiesta debba essere destinata al pagamento di sanzioni;
 - i) mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio Sociale, senza giustificato motivo;
 - j) ISEE superiore alla soglia prevista per la concessione della prestazione sociale;
 - k) ulteriori entrate del nucleo non documentate, ma autodichiarate dal soggetto richiedente la prestazione sociale (es. versamenti mensili in aiuto da parte di parenti, entrate pressoché costanti derivanti da lavoretti, etc.).
2. Qualora si verifichi almeno una delle fattispecie di cui alle lett. da a) a j) del precedente comma, non sarà erogata alcuna prestazione sociale (contributo economico).
3. Qualora si verifichi la fattispecie di cui alla lett. k), le entrate auto dichiarate andranno aggiunte, dal responsabile del procedimento, all'ISEE mensile dichiarato, tenuto conto della scala di equivalenza del nucleo, al fine della determinazione dell'effettivo ISEE per il singolo, procedimento che si sta istruendo in relazione alla verifica del requisito d'accesso alla prestazione.

ART. 14- ULTERIORE MOTIVO DI ESCLUSIONE O REVOCA DALLA PRESTAZIONE PER OMESSE O FALSE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI

1. Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo.
2. L'amministrazione dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.
3. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

CAPO IV

ART. 15- AFFIDO FAMILIARE

Il servizio sociale professionale predispone progetti di affido Familiare per i minori presi in carico a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori e richiederà all'Ambito Tavoliere Meridionale l'emissione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo economico a favore delle famiglie affidatarie ai sensi delle linee guida sull'Affidamento Familiare dei Minori in attuazione della *legge n. 149/2001* "Diritto del minore ad una famiglia" (modifica *legge n. 184/1983*) approvato con Delibera di Giunta Regionale 17 aprile 2017, n. 494.

CAPO V

ART. 16 – PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire delle prestazioni sociali contemplati nel presente Regolamento (interventi economici, agevolazioni) sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di procedimenti amministrativi e di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso, ove previsto, all'istituto dell'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.
2. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni sociali la cui istruttoria e/o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e/o regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

ART. 17- ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dai soggetti richiedenti le prestazioni sociali di cui al presente Regolamento possono essere sottoposti a controlli, in ogni fase del procedimento, da parte del Comune. Di tale facoltà è reso edotto il singolo soggetto richiedente in sede di presentazione della stessa istanza.
2. I controlli possono comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) eventuali ricerche catastali sulle proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare interessato;
 - b) eventuali altre ricerche presso enti pubblici (I.N.P.S., Prefettura, Centro per l'Impiego, ASL.,

SIUSS ecc.), secondo le modalità previste per legge;

- c) eventuali verifiche e/o accertamenti presso l'abitazione per la valutazione relativa al tenore di vita;
- d) eventuali verifiche relative alla situazione economica e lavorativa dei beneficiari degli interventi economici di cui al presente Regolamento anche in collaborazione altri soggetti istituzionali all'uopo preposti.

ART. 18– PARENTI OBBLIGATI

Nella quantificazione degli interventi di assistenza economica previsti dal presente regolamento dovranno essere tenute in considerazione le situazioni economiche dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile. Ove i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente. L'Ente attiverà poi nei confronti degli obbligati per legge capaci economicamente, ogni azione legale per recupero di quanto erogato.

ART. 19- SOSPENSIONE E REVOCA DELLE “PRESTAZIONI SOCIALI” E AZIONI DI RIVALSA PER IL RECUPERO DEI BENEFICI PERCEPITI INDEBITAMENTE

1. Il Servizio sociale professionale, RUP del procedimento, può disporre la sospensione, la revoca e/o la disattivazione e la decadenza delle prestazioni sociali concesse, in attuazione del presente Regolamento nei casi di:
 - a) perdita dei requisiti per l'ammissione al beneficio e/o al servizio, anche a seguito della verifica in sede di controlli d'ufficio;
 - b) raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;
 - c) rifiuto, da parte dei soggetti beneficiari, a rispettare quanto previsto nel “progetto individualizzato”, previamente concordato con gli stessi;
 - d) sottoscrizione di false dichiarazioni al fine dell'ottenimento della prestazione sociale;
 - e) rinuncia scritta da parte dei soggetti richiedenti e/o beneficiari della prestazione sociale;
 - f) decesso del beneficiario;
 - g) trasferimento in altro comune, salvo i casi in cui ciò sia dovuto al ricovero in struttura residenziale a ciclo continuativo così come previsto dall'art. 6 della L. 328/2000.
2. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, Il RUP del procedimento provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio e/o la revoca del servizio erogato, con

effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvede, altresì, alla comminazione delle sanzioni previste per legge e al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

3. I componenti il nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono più ottenere gli interventi economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.
4. Il Responsabile di Settore, su motivata relazione del RUP del procedimento, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncia il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti agli interventi e ai servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente Regolamento. Oltre che a tale scopo, i dati sono trattati eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio.

I dati concernenti l'erogazione di prestazioni agevolate vengono comunicati al casellario dell'assistenza istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206.

ART. 21- OBBLIGHI DI LEGGE

L'Ente provvede ad assolvere gli obblighi previsti dalla normativa in materia di erogazione di prestazioni sociali e, in particolare, quelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 22- RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

**ART. 23- ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia incompatibili con il presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

